

REP. N.

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI PER L'AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEI SISTEMI, DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASMISSIONE DATI DEGLI APPARATI COSTITUTIVI DELLA RETE FIDUCIARIA DI MONITORAGGIO METEOIDROPLUVIOMETRICO IN TEMPO REALE, UTILIZZATA AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ALLERTAMENTO REGIONALE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO, SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - CIG: B9C2896A8F

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventisei il giorno ____ del mese di _____, in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, in Via Santa Lucia, n. 81, innanzi a me, dr. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell'art 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sulla Regione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC di nomina n. 459 del 03.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto «*Approvazione Disciplinare recante Norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta*» e del DPGRC n. 171 del 10/09/2025, nonché di idonea dichiarazione resa con prot. n. _____ del _____, ai sensi dell'art 6 bis, della L. 241/1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 conservata agli atti dell'Ufficio UOS 104.01.02 «*Supporto all'Ufficiale Rogante e al DPO*» della Giunta Regionale, si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione (nella persona del dott. Italo Giulivo Dirigente della “Direzione Generale della Protezione Civile e Uffici Territoriali del Genio Civile” (di seguito Direzione Generale) nato a Avellino il 13 settembre 1960, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DGR 312 del 4.06.2025 e DPGRC n. 69 del 27.06.2025.

Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n. _____, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 e 14, DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell'Ufficio UOS 104.01.02 «*Supporto all'Ufficiale Rogante e al DPO*» della Giunta Regionale;

2) La Società _____ di seguito denominata Società, nella persona del dott. _____, identificato tramite _____ rilasciata dal _____, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima, in _____, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri che gli derivano dallo statuto sociale, così come risultante dal certificato della CCIAA di _____ documento n. _____ del _____;

Verificata dalla Direzione generale la regolarità della visura camerale del _____ tramite il sistema telematico Telemaco (documento n. _____) da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di _____, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal _____, numero e codice fiscale n. _____ e R.E.A. n. _____

Verificato, altresì, che la Prefettura di _____ con prot. fasc. _____ attesta che a carico della Società e dei componenti del Consiglio di amministrazione, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 7 del d. lgs. 159/2011, né eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Società. Ferma restando la possibilità di disporre in ogni momento la revoca nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la Prefettura di _____ autorizza l'iscrizione della Società nelle white list fino al _____

Verificato che con nota prot. n. INAIL _____, con scadenza il _____ l'INAIL ha rilasciato il documento unico di regolarità contributiva, da cui emerge che _____ risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Verificato che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo 9/05/2008, n. 81., come attestato dalla Direzione Generale con nota prot. del _____

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- a) con nota prot. n. 308344 del 26/03/2026 è stato reso il parere in merito al presente schema di contratto dalla competente struttura dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, i cui rilievi sono stati recepiti nel presente atto;
- b) con deliberazione di Giunta regionale n. 568 del 19/11/2019 avente ad oggetto: «*POR Fesr 2014/2020. O.S. 5.3 Riprogrammazione Interventi*», la Giunta regionale ha riprogrammato

risorse liberate, per un ammontare di € 2.000.000,00, in quota parte di quelle oggetto di precedente programmazione (d.G.r. 568/2017), per la realizzazione di interventi di protezione civile, coerenti con l'O.S. 5.3.1. del POR FESR 2014/2020 - *Integrazione e sviluppo di sistemi multirischio anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce* - come acclarato nella relazione di accompagnamento alla proposta della stessa delibera;

- c) l'attuazione della programmazione deliberata è stata demandata alla Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile, incaricata dei relativi atti gestionali e di avvalersi, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara e in conformità al vigente ordinamento regionale, dell'Ufficio Speciale «*Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione*»;
- d) la D.G. incaricata ha acquisito, quindi, un progetto definitivo, predisposto dalla U.O.D. 02 - *Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile* in esito a specifiche disposizioni all'uopo impartite, trasmesso dalla suddetta U.O.D. con nota prot. n. 0204728 del 27/04/2020 e dotato dei requisiti ed elementi presupposti all'ammissione a finanziamento;
- e) in particolare, il progetto acquisito, denominato «*Aggiornamento e adeguamento tecnologico dei sistemi, delle infrastrutture di trasmissione dati e degli apparati costitutivi della rete fiduciaria di monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale, utilizzata ai fini di protezione civile per l'allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico*», risulta essere costituito di n. 2 lotti funzionali autonomi e consequenziali, come di seguito denominati:
- Primo lotto funzionale: Aggiornamento e adeguamento tecnologico stazioni SP200, e infrastruttura di trasmissione radio con implementazione apparati aggiornati in centrale;
 - Secondo lotto funzionale: Aggiornamento e adeguamento tecnologico stazioni SPM20, con implementazione apparati aggiornati in centrale;
- f) con Decreto Dirigenziale n. 297 del 13/11/2020 della Direzione Generale DG 50.18 è stato approvato il suddetto progetto generale immateriale per un importo complessivo di € 4.707.700,00 con il relativo quadro economico generale, prendendo atto, altresì, del Quadro economico del Primo Stralcio Funzionale autonomo, di importo complessivo di € 1.999.710,00 e, quindi, rientrante nei limiti economici della riprogrammazione delle risorse liberate di 2 ML€ di cui alla D.G.R. n. 568/2019;
- g) con successivo Decreto Dirigenziale n. 320 del 23/11/2020 della Direzione Generale DG 50.18 è stato ammesso a finanziamento il Primo Stralcio Funzionale autonomo del progetto immateriale generale riportato in narrativa, denominato «*Aggiornamento e adeguamento tecnologico stazioni SP200, e infrastruttura di trasmissione radio con implementazione apparati aggiornati in centrale*», a valere sulle risorse dell'Obiettivo Specifico 5.3 del POR FESR Campania 2014-

2020, per l'importo complessivo di € 1.999.710,00 (codice CUP B26I20000020006), con il relativo Quadro Economico;

- h) la realizzazione degli interventi del Primo lotto funzionale ha consentito di conseguire gli obiettivi fissati in sede di progetto, pervenendo all'aggiornamento tecnologico delle stazioni periferiche di monitoraggio della rete fiduciaria di protezione civile, mediante l'upgrade delle caratteristiche tecniche degli apparati costitutivi (data-logger, sensori, terminali trasmissivi) e l'implementazione di ulteriori funzionalità per la tempestiva ed efficace disponibilità dei dati rilevati e il loro efficiente utilizzo a supporto dei sistemi di elaborazione e visualizzazione in tempo reale;
- i) il completamento del progetto generale immateriale mediante gli interventi previsti con il secondo lotto è stato valutato opportuno al fine di allineare ed uniformare lo stato delle apparecchiature e/o sensori di misura esistenti ai più recenti e performanti standard tecnologici in commercio sul mercato ed anche in considerazione degli ulteriori scenari e assetti istituzionali determinatisi nel settore del monitoraggio meteorologico, idrologico, idraulico e marino, per gli effetti del cambiamento climatico in atto e della conseguente necessità di elevare il livello di precisione e affidabilità delle misure delle grandezze meteorologiche e idrologiche più significative ai fini della valutazione dell'entità e tipologia dei trend climatici;
- j) con D.G.R. n. 694 del 28/11/2023 di «*Programmazione interventi a valere sul nuovo programma comunitario PR Fesr 2021/2027 - Ob. Sp. RSO2.4, Azione 2.4.1*» è stata programmata al punto 1.3 del disposto deliberativo la realizzazione del Secondo lotto funzionale: «*Aggiornamento e adeguamento tecnologico stazioni SPM20, con implementazione apparati aggiornati in centrale*» del progetto generale immateriale per «*l'aggiornamento e adeguamento tecnologico dei sistemi, delle infrastrutture di trasmissione dati e degli apparati costitutivi della rete fiduciaria di monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale, utilizzata ai fini di protezione civile per l'allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico*», per un importo massimo di 3.0 ML€.
- k) nell'ambito del procedimento avviato ai fini dell'attuazione del disposto deliberativo, la DG 50.18 ha acquisito, con nota prot. n. 0108516 del 03/03/2025, l'aggiornamento e attualizzazione degli interventi previsti dal progetto, predisposto dalla U.O.D. 02 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile e già trasmesso con nota prot. n. 0636395 del 30/12/2022 e dotato dei requisiti ed elementi presupposti all'ammissione a finanziamento;
- l) l'aggiornamento e l'attualizzazione del Secondo lotto funzionale del progetto si è reso necessario a seguito della realizzazione ed esecuzione del progetto del primo lotto, in termini di migliorie e adeguamenti al mutato contesto tecnologico, nonché di allineamento giuridico in relazione al

mutato contesto legislativo in materia di contratti pubblici (D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 come modificato ed integrato dal D. Lgs 31 dicembre 2024, n. 209)

- m) il progetto acquisito, denominato «*Aggiornamento e adeguamento tecnologico dei sistemi, delle infrastrutture di trasmissione dati e degli apparati costitutivi della rete fiduciaria di monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale, utilizzata ai fini di protezione civile per l'allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico , Secondo stralcio funzionale*», in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR 694 del 28/11/2023, ha acquisito in data 21/03/2025 con nota prot. 00143527 dell'Ufficio per la verifica dei Criteri ambientali e climatici, presso la DG. 50.03.00 il parere favorevole di conformità al principio DNSH;
- n) con Decreto Dirigenziale n. 161 del 03/04/2025 della Direzione Generale DG 50.18 è stato approvato e ammesso a finanziamento il suddetto progetto per un importo complessivo di € 2.799.624,55 con il relativo quadro economico generale, a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027, Obiettivo specifico RSO 2.4, Azione 2.4.1, già stanziata e iscritta a bilancio regionale sul cap. U10264, (ee. ff. 2025 e 2026) del bilancio gestionale per gli anni 2025- 2027, approvato con D.G.R. n. 1 del 07/01/2025;
- o) l'Ufficio incaricato della DG 50.18 ha proceduto successivamente all'acquisizione del Codice CUP del progetto, attraverso il sistema CUP-MIP del Cipe Ministero del Tesoro, essendo un progetto di investimento pubblico finalizzato all'acquisizione di infrastrutture e acquisizione di servizi, che risulta essere B26F25000050006;
- p) con Decreto n. 315 del 27/05/2025 del Direttore Generale per i lavori pubblici e la protezione civile, è stato dato mandato all'Ufficio Speciale Grandi Opere – UOD 60.06.92 di provvedere all'indizione ed espletamento della gara d'appalto;
- q) con Decreto Dirigenziale n. 48 del 09/12/2025 dell'Ufficio Speciale Appalti - Centrale di Committenza Regionale - U.O.S. Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Servizi, beni e forniture è stata indetta, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, la procedura di gara aperta telematica n. 4155/AP/2025 finalizzata alla selezione degli operatori economici affidatari dell'«*Aggiornamento e adeguamento tecnologico dei sistemi, delle infrastrutture di trasmissione dati degli apparati costitutivi della rete fiduciaria di monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale, utilizzata ai fini di protezione civile per l'allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico, Secondo stralcio funzionale*» da aggiudicare con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- r) il bando di gara, con i relativi allegati, è stato pubblicato sulla G.U.U.E n. 248 del 24/12/2025 e sul portale gare della Regione Campania;
- s) che, a conclusione delle operazioni, la Commissione di gara, nominata con Decreto Dirigenziale

- n. 18 del 20/02/2026 dell'Ufficio Speciale Appalti Centrale di Committenza Regionale 302.00.00, ha assegnato all'unico Operatore economico partecipante il punteggio totale di 100 pt;
- t) con nota _____, il RUP, all'esito positivo delle verifiche ex art. 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs. 36/2023, delle verifiche dei requisiti di idoneità professionale, economico- finanziaria, ex art 100 del D.lgs. 36/2023, così come previsti dal disciplinare di gara e dichiarati in sede di partecipazione alla procedura, nonché all'esito positivo dell'esecuzione della «*Prova preliminare di verifica degli interventi da eseguire*», prescritta dall'art.8 del capitolato tecnico, come da verbale di constatazione sottoscritto dalle parti in data _____, ha formulato proposta di aggiudicazione in favore dell'unico Operatore economico partecipante;
- u) con Decreto Dirigenziale n. ____ del _____ dell'Ufficio Speciale Appalti Centrale di Committenza Regionale 302.00.00 è avvenuta la presa d'atto delle risultanze di gara, dei controlli, delle verifiche e degli adempimenti propedeutici all'aggiudicazione ed è stata aggiudicata la stessa in favore della Società _____ che ha offerto un ribasso percentuale del _____ sull'importo a base di gara;
- v) in data _____ è stato pubblicato sul portale gare il decreto di aggiudicazione definitiva ai fini alla Società _____;
- w) gli oneri di esecuzione del presente contratto graveranno sul capitolo d'investimento U10264 del bilancio pluriennale 2025/2027 relativo al periodo di valenza contrattuale;
- x) si è preso atto che in relazione alla Società non risultano sussistere gli impedimenti e le situazioni ostative alla stipulazione del presente contratto ed alla instaurazione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 575/1965 ed ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 490/1994 e del d.p.r. n. 252/1998, in base alle certificazioni e informazioni antimafia acquisite.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 – Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono che costituiscono patto. Tali premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, unitamente alla documentazione ivi citata e/o richiamata, compresi il disciplinare di gara, gli elaborati di progetto con gli allegati di cui al Decreto Dirigenziale del 27 maggio 2025 n.315, nonché l'offerta tecnica e l'offerta economica dell'operatore aggiudicatario. Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, e conservata agli atti dell'UOS 214.01.01 Previsione, Centro funzionale regionale multirischi, telecomunicazioni e sistemi tecnologici di Protezione Civile della Direzione Generale 214.00.00, per richiesta

espressa delle parti contraenti, non viene allegata al presente contratto.

Art. 2 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, e ss.mm.ii, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 – Consenso ed Oggetto del contratto

La Regione affida alla Società che accetta, ed assume l'obbligo di eseguire a perfetta regola d'arte, la fornitura, installazione e messa in esercizio degli apparati necessari per la realizzazione degli interventi del secondo lotto funzionale del progetto generale di «*Aggiornamento e adeguamento tecnologico dei sistemi, delle infrastrutture di trasmissione dati e degli apparati costitutivi della rete fiduciaria di monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale*», approvato con D.D. n. 297/2020, nei termini e con le modalità e condizioni di cui al presente contratto e in conformità alle specifiche tecniche e funzionali, ai livelli di qualità e agli elementi del contesto operativo di riferimento riportati negli elaborati del progetto, posto a base dell'appalto, predisposto dalla Regione e approvato con Decreto Direttoriale n. 315 del 27/05/2025, nonché in relazione a quanto riportato nel capitolato tecnico d'appalto, nel disciplinare di gara, nonché secondo quanto previsto nelle varianti e/o integrazioni migliorative di cui all'offerta tecnico-economica presentata dalla Società aggiudicataria.

Le attività di fornitura, installazione e messa in esercizio degli apparati necessari per la realizzazione degli interventi, così come definiti e dettagliatamente illustrati negli elaborati di progetto, consistono nell':

a) **Aggiornamento e adeguamento tecnologico di n. 142 stazioni** mediante:

- la sostituzione delle unità di acquisizione esistenti (modello SPM20) con n. 142 nuovi datalogger;
- l'adeguamento degli apparati di alimentazione con l'aggiornamento dei sistemi di alimentazione a celle solari;
- l'integrazione di un modulo per la comunicazione GPRS/UMTS;

b) **Adeguamento tecnologico di n. 178 sensori pluviometrici** mediante la sostituzione della componente elettronica, del gruppo bascula e di quello di raccolta;

c) **Predisposizione di una piattaforma funzionale al monitoraggio a livello locale**

distribuito per la visualizzazione delle informazioni meteoclimatiche acquisite in tempo reale dalle stazioni appartenenti alla rete fiduciaria di Protezione Civile della Regione Campania, e presenti sul territorio della specifica zona geografica;

- d) **Tutte le prestazioni ricomprese nelle attività e forniture in opera** necessarie a realizzare con le modalità “chiavi in mano” quanto previsto dal presente Capitolato, ivi comprese la configurazione degli apparati e dei sistemi, le prove di funzionamento non ufficiali, il rilascio in esercizio e i corsi di addestramento all’uso per il personale.

Al termine degli interventi dovrà essere garantita la massima disponibilità nella banca dati in tempo reale del sistema, sia dei dati rilevati dalle stazioni esistenti e tecnologicamente già adeguate che di quelli delle stazioni oggetto di intervento.

Si precisa che per massima disponibilità nella banca dati in tempo reale del sistema si intende la completezza, per ciascun sensore, della serie temporale residente sugli archivi dei server della centrale di controllo, costituita dai dati rilevati con prefissato intervallo di campionamento ed effettivamente disponibili per le analisi ed elaborazioni necessarie per le attività di previsione meteorologica a fini di protezione civile, e per la gestione delle procedure di previsione e prevenzione del rischio idrometeorologico. Tutte le prestazioni oggetto d’appalto devono essere eseguite a perfetta regola d’arte, con modalità e mezzi conformi a quanto previsto nel progetto redatto dalla Regione, nella piena e incondizionata osservanza di tutti i patti e le condizioni espresse nel capitolato tecnico speciale allegato al progetto predisposto dalla Regione, nonché secondo le disposizioni che verranno impartite all’atto esecutivo dal Direttore dell’esecuzione del contratto e/o dai suoi assistenti e collaboratori. Qualora, ai fini dell’esecuzione delle prestazioni, secondo quanto prescritto dal presente contratto, la Società debba realizzare opere e/o forniture in aggiunta a quelle previste dall’offerta, i relativi oneri saranno tutti a suo carico. Tutti gli impianti e le procedure ingegnerizzate necessarie alla realizzazione del progetto, comprese quelle relative alla garanzia e all’addestramento all’uso da parte del personale tecnico dell’Amministrazione, quindi, devono essere perfettamente eseguiti in tutti i dettagli e risultare perfettamente funzionali allo scopo. Per quanto attiene alle specifiche tecniche, funzionali e prestazionali degli interventi da eseguire, ai livelli di qualità, efficienza e affidabilità delle attività e prestazioni necessarie e a tutti gli altri aspetti e/o elementi informativi, anche inerenti agli oneri generali e particolari dell’appalto si fa rinvio agli elaborati progettuali specifici, predisposti dall’Amministrazione e costituiti dalla Relazione generale di progetto e dagli ulteriori elaborati ad essa allegati (Allegati A÷E), al bando e disciplinare di gara, nonché all’offerta tecnica, per quanto riguarda gli obblighi concernenti la messa a disposizione delle risorse umane (numero e professionalità) e strumentali.

Articolo 4 – Importo del contratto

L'importo del contratto è complessivamente pari ad € _____ di cui:

- _____ al netto d'IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza previsti dal bando, per la realizzazione degli interventi di aggiornamento e adeguamento tecnologico degli apparati costitutivi della rete «fiduciaria» di monitoraggio;
- _____ per IVA al 22%.

La spesa graverà sui fondi comunitari di bilancio, appostati sugli esercizi finanziari 2025 e 2026 del capitolo di spesa n. U10264 del bilancio regionale gestionale 2025-2027, necessari alla copertura finanziaria degli oneri per la realizzazione dell'intervento.

Il corrispettivo, al netto d'I.V.A., per le prestazioni oggetto d'appalto è determinato dall'offerta economica della Società, che si intende formulata a corpo e chiavi in mano.

La Regione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i prezzi unitari offerti dalla Società, riferiti alle tipologie di prestazioni e degli apparati costitutivi della rete.

Nel suddetto corrispettivo offerto a corpo è compensato ogni onere generale e particolare, nessuno escluso, per dare il servizio perfettamente eseguito, gli apparati funzionanti, idonei allo scopo cui sono destinati e completi anche nelle parti non espressamente descritte nel capitolato, nel contratto e negli elaborati di progetto.

A titolo meramente esemplificativo, si precisa che nel corrispettivo, quindi, sono ricompresi tutti gli oneri relativi alle opere e forniture previste per l'esecuzione delle prestazioni, anche se da realizzare ex-novo, in quanto funzionali e necessarie ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni. Sono compresi altresì gli oneri relativi al deposito e alla custodia, alla ripresa, al successivo trasporto e all'eventuale sollevamento per la messa in opera e/o allo smaltimento dei materiali, le prestazioni di manodopera, i mezzi d'opera, i ponteggi e le opere provvisorie, le spese generali, le garanzie ed assicurazioni, nonché gli oneri conseguenti alle direttive impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto per eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte.

Art. 5 - Inizio prestazioni e consegna delle attività

La consegna del servizio e l'inizio delle prestazioni. sarà fissata dall'Amministrazione appaltante e comunicata all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di

verifica del corretto approntamento in fabbrica delle apparecchiature, che nel rispetto di quanto disposto dell'art. 10 del Capitolato e degli impegni migliorativi assunti con l'offerta presentata in sede di gara _____ deve avvenire nei termini di _____ successivi alla stipula del presente contratto.

Le operazioni di consegna dovranno essere riportate in apposito verbale, sottoscritto congiuntamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal Direttore tecnico nominato dall'appaltatore. Al suddetto verbale sarà allegato l'elenco degli apparati oggetto di interventi di aggiornamento e adeguamento tecnologico, con indicazione degli elementi descrittivi, delle eventuali anomalie e/o difetti di funzionamento riscontrati, delle conseguenti operazioni necessarie per il ripristino di funzionalità.

Nel caso siano riscontrati difetti, anomalie e/o avarie tali da rendere necessaria la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, la Regione potrà, tramite apposito e separato ordine di servizio, provvedere alla loro esecuzione, nei termini e con le modalità riportate nell'allegato C alla relazione di progetto.

Eventuali malfunzionamenti e/o anomalie non trascritte dall'appaltatore nel verbale di consegna non potranno dar luogo, ad esecuzione degli interventi avviati, a richieste della stessa Società per l'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria e/o comunque di qualsiasi prestazione necessaria all'esecuzione del servizio.

Art. 6 – Piano di esecuzione delle prestazioni

Durante l'esecuzione degli interventi, la Società dovrà attenersi rigorosamente al piano di esecuzione delle prestazioni, presentato prima dell'inizio delle attività.

Eventuali modifiche e/o variazioni del suddetto piano dovranno essere formalmente richieste alla Regione dalla Società che dovrà indicare tutte le eventuali circostanze sopravvenute in grado di determinare rallentamenti e ritardi rispetto alla tempistica prevista ed ottenere l'autorizzazione per l'adozione del nuovo piano di esecuzione proposto.

Nel caso di sospensione delle attività, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità della Società, il piano di esecuzione delle prestazioni dovrà essere aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Art. 7 – Durata del contratto

Il tempo utile per l'ultimazione delle installazioni necessarie per la realizzazione degli interventi ivi comprese le relative opere accessorie e/o complementari, nel rispetto di quanto disposto dai documenti

di gara e degli impegni migliorativi assunti con l'offerta presentata in sede di gara _____ è stabilito, in _____, decorrenti dalla data di sottoscrizione dei verbali di consegna delle attività di cui all'art.5 del presente contratto.

Nel termine stabilito per l'ultimazione degli interventi di aggiornamento e adeguamento tecnologico sono incluse tutte le prove di funzionamento non ufficiali che l'Appaltatore è tenuto a fare. È inteso che fatti di natura meteorologica rientranti nel normale andamento stagionale non possono essere invocati a motivo né di richiesta di proroga, né di sospensione delle attività.

Articolo 8 – Modalità di pagamento delle prestazioni

Il pagamento per la fornitura, installazione e messa in esercizio degli apparati necessari per la realizzazione degli interventi verrà effettuato, sulla base della contabilizzazione degli stati di avanzamento, predisposti dal Direttore dell'esecuzione del contratto e vistati dal Responsabile del Progetto, e previa presentazione di apposita fattura elettronica.

Nel caso di fattura irregolare, il pagamento resta sospeso a decorrere dalla data di contestazione della stessa fattura da parte della Regione.

Il Codice Univoco Ufficio (IPA) a cui dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, intestate alla Direzione Generale Protezione Civile è: EMVHWF.

Il codice identificativo gara (CIG) al quale la Società dovrà riferirsi, in relazione alle spese derivanti dall'esecuzione del presente contratto è: B9C2896A8F.

Ai fini della contabilizzazione degli interventi, così come definiti e descritti all'Art. 3, si procederà secondo le seguenti modalità:

- a) all'atto dell'avvenuto approntamento in fabbrica delle apparecchiature di cui all'Articolo 10 del Capitolato, si procederà alla contabilizzazione mediante corresponsione alla Società del 20% (venti per cento) del valore complessivo degli interventi, calcolato sulla base dei prezzi dall'offerta economica;
- b) all'atto dell'ultimazione degli interventi previsti e messa in esercizio di cui al precedente art. 7, si procederà alla contabilizzazione mediante corresponsione alla Società di un ulteriore 70% (settanta per cento) del valore complessivo degli interventi, calcolato sulla base dei prezzi dall'offerta economica;
- c) al termine della verifica di conformità con esito positivo, si procederà, contestualmente alla consegna definitiva del sistema realizzato, alla contabilizzazione mediante corresponsione alla Società del restante 10% (dieci per cento) del valore complessivo

degli interventi, calcolato sulla base dei prezzi dall'offerta economica.

L'emissione dell'ultimo certificato di pagamento sarà effettuata, previa verifica da parte della Regione relativa all'adempimento da parte della Società degli obblighi contrattuali nei confronti dei lavoratori dipendenti, con particolare riguardo all'avvenuta effettuazione degli accantonamenti relativi alla Cassa Edile, INAIL, INPS.

Il pagamento dell'importo contrattuale previsto per gli oneri per la sicurezza verrà corrisposto in un'unica soluzione all'atto dell'ultimazione delle prestazioni e riportato nel certificato di pagamento emesso per la contabilizzazione dell'importo di cui al punto b) del presente articolo.

Gli interessi di mora per ritardato pagamento degli importi contabilizzati nei S.A.L. verranno corrisposti, ai sensi della normativa vigente, ovvero al saggio di interessi determinato in conformità al vigente disposto di legge.

Art. 9 – Garanzia degli interventi previsti

Gli interventi previsti nelle attività oggetto d'appalto devono essere garantiti per un periodo di almeno sei mesi, anche se tale periodo di garanzia dovesse protrarsi oltre la scadenza del contratto stipulato. Durante tale periodo di garanzia, l'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese a tutti gli interventi, anche in situ, dovuti a difetti di produzione e/o installazione, che si rendessero necessari per il corretto funzionamento delle apparecchiature. Nel caso in cui, previa autorizzazione dell'Amministrazione, dovesse rendersi necessario, ai fini di assicurare il corretto funzionamento del sistema, procedere alla sostituzione di materiali o apparecchiature non più idonee, i nuovi materiali o apparecchiature fornite saranno garantite dall'appaltatore per un periodo di sei mesi, anche se tale periodo di garanzia dovesse protrarsi oltre la scadenza del contratto stipulato. Le nuove apparecchiature diventeranno di proprietà dell'Amministrazione, mentre quelle sostituite diventeranno di proprietà dell'appaltatore, che dovrà provvedere, senza alcun onere per l'Amministrazione, all'opportuno smaltimento delle apparecchiature dimesse.

Art. 10 – Penali

Le attività oggetto dell'appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nel presente contratto e/o nel capitolato e nella documentazione prodotta nel corso dell'esecuzione dell'appalto, fermi restando, ove migliorativi per la Regione, gli impegni assunti dalla Società in sede di gara.

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatto adempimento da parte della Società di tutte le attività specificate nel capitolato.

Il mancato e non puntuale rispetto degli obblighi contrattuali comporta l'applicazione delle

penali, senza alcuna necessità di preventiva contestazione, nei termini e con le modalità di cui all'art. 20 del capitolato d'appalto (€ 250,00 per ogni giorno di ritardo nell'inizio degli interventi consegnati), e art. 15 (€ 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni), da intendersi, comunque e ad ogni effetto, integralmente qui richiamate e accettate.

L'applicazione delle penali non pregiudicherà, in ogni caso, il diritto da parte della Regione ad ottenere la prestazione dei servizi secondo quanto previsto dal presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, compreso il danno all'immagine. La Regione si riserva di applicare le predette penali attraverso corrispondente decurtazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo dell'appalto, oppure mediante escussione parziale della garanzia definitiva. Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudicherà il diritto per la Regione di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti. L'importo complessivo delle penali applicate non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale, poiché arrivati a questo limite la Regione potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e successivamente alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C., senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione del servizio mediante altro prestatore di servizi, con diritto di rivalsa nei confronti della Società del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento dei danni.

Art. 11 – Ultimazione delle prestazioni e verifica di conformità.

Non appena ultimati gli interventi in appalto, la Società ne darà comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto, che procederà, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ai necessari accertamenti in contraddittorio e redigerà il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con l'indicazione dei giorni impiegati in più o meno rispetto al tempo utile contrattuale e tenuto conto delle proroghe eventualmente concesse.

Il certificato di ultimazione delle prestazioni potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a cinque giorni, per il completamento di interventi di piccola entità accertati da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle apparecchiature installate. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento degli interventi sopraindicati.

La verifica di conformità consisterà nell'esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica degli apparati alle pattuizioni contrattuali ed alle regole dell'arte, nei riscontri delle misure e dell'applicazione dei prezzi, nell'esame di eventuali riserve che saranno indicate in una relazione riservata. In sede di verifica di conformità le metodologie di

misurazione saranno previste dalle normative di riferimento vigenti.

Fino all'ultimazione della verifica di conformità e in tutti i casi fino alla data di emissione del relativo certificato, la Società è tenuta a provvedere alla custodia, alla conservazione e alla perfetta efficienza degli interventi eseguiti provvedendo pertanto a sua cura agli opportuni controlli e alle riparazioni di guasti. Fino all'ultimazione della verifica di conformità, nel caso di atti vandalici o furto, la Società è tenuta al reintegro degli impianti a sua cura e spese, ancorché gli stessi siano già stati contabilizzati e accettati dalla Regione.

Formalizzate le pratiche relative al certificato di verifica di conformità, il sistema così realizzato viene preso in consegna definitiva dalla Regione e verrà restituita la garanzia definitiva. Tutti gli impianti e le apparecchiature costituenti la rete, nonché i nuovi materiali installati diventeranno di proprietà della Regione, mentre quelli sostituiti diventeranno di proprietà della Società, la quale dovrà provvedere, senza alcun onere per la Regione, all'opportuno smaltimento.

Art. 12 - Garanzia definitiva

La Regione dà atto che la Società ha costituito, al momento della stipula del presente contratto, la garanzia definitiva, in conformità al disposto dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, resa nei termini e modi previsti all'art. 24 del capitolato tecnico speciale, di importo complessivo pari a € _____ (diconsi euro _____/00), comprensivo della riduzione prevista per i prestatori di servizi ai quali è rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di gestione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 la certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001:2015), mediante polizza fideiussoria n. _____ del _____ rilasciata dalla Compagnia _____. La garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale ritardo e/o inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale ed il soddisfacimento di crediti vantati da terzi, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e l'esperibilità di ogni ulteriore azione ritenuta necessaria, ove l'importo della garanzia non risultasse sufficiente. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del presente contratto, nel limite massimo del settantacinque per cento (75%) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare della Regione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Società, degli stati di avanzamento dell'appalto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venticinque

per cento (25%) dell'iniziale importo garantito, è svincolato solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, di cui all'art. 11 del presente contratto. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. La Regione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni del servizio, nel caso di risoluzione del presente contratto disposta in danno della Società e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Società per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Nell'ipotesi di escussione totale o parziale della garanzia, la Società ha l'obbligo di reintegrare la stessa fino all'importo stabilito; in difetto l'amministrazione effettuerà delle trattenute dai primi pagamenti successivi, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare. La prestazione della cauzione non libera la Società dall'obbligo di provvedere all'integrale risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare ed anche se in misura superiore all'importo della garanzia stessa.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 119, comma 1 del D. Lgs. n.36/2023 (e s.m.i.), la Società è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto del presente appalto. È vietata, sotto pena di nullità, la cessione, anche parziale, del contratto.

Il subappalto è regolato dallo stesso art. 119 comma 2 del D. Lgs. n.36/2023. L'affidamento in subappalto è soggetto ad autorizzazione della stazione appaltante, di conseguenza la Società si impegna a depositare presso la Regione, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle espressamente indicate all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

La Società può, in relazione ai crediti verso la Regione derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità ed efficacia alla Regione delle cessioni dei crediti si fa richiamo al disposto di cui all'art. 120, comma 12 e all'allegato II.14, articolo 6 del D.lgs. n.36/2023 e

ss.mm.ii., da intendersi integralmente trascritto. Pur in caso di autorizzazione alla cessione, la committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'appaltatore in base al contratto.

Art. 14 - Trattamento dati personali

La Società dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

La Società prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla Società stessa ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del contratto, la Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. La Società si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

La Società si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento. La Società prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei dati personali e di privacy applicate.

In caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo, la Regione

potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C., fermo restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 15 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Rappresentante legale della Società è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società.

Art. 16 - Oneri generali e obblighi specifici a carico della Società derivanti dal Capitolato

La Società si obbliga a sostenere gli oneri diretti e/o indiretti di cui agli artt. 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 32 e 33 del capitolato d'appalto, di cui afferma essere edotta, avendone acquisito piena conoscenza in sede di partecipazione alla gara, nonché quelli ulteriori e gli obblighi diversi espressamente indicati all'art. 28 dello stesso capitolato.

Art. 17 – Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

Fermo quanto disposto dall'art. 122 del D. Lgs.36/2023, la Regione Campania ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- i. Frode nella esecuzione del contratto;
- ii. Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;
- iii. Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la perfetta esecuzione del contratto;
- iv. Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
- v. Inadempienza della Società rispetto ai debiti contratti per l'esercizio della propria attività e

per lo svolgimento del contratto;

- vi. Violazione disposizioni del successivo articolo 19;

Nei casi predetti la Regione avrà diritto a sospendere i pagamenti, nonché a far completare le prestazioni oggetto dell'appalto a terzi, addebitandone il relativo costo alla Società inadempiente. In caso di risoluzione del presente contratto per colpa della Società, la Regione avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la garanzia definitiva. Nei casi di risoluzione del presente contratto ai sensi dei casi riportati al presente articolo o di esecuzione d'ufficio delle prestazioni, la comunicazione delle decisioni assunte dalla Regione sarà fatta alla Società nella forma dell'ordine di servizio o a mezzo PEC, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento, da parte della Regione, dello stato di consistenza delle prestazioni, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio delle prestazioni, anche l'accertamento di quali materiali, macchine e attrezzature esistenti nel cantiere debbano essere mantenuti a disposizione della Regione e per la determinazione del relativo costo. La Società inadempiente sarà comunque tenuta ad effettuare a proprio carico la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari ed attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione della Regione, la cui presa formale in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione delle prestazioni necessarie al completamento dell'appalto.

Art. 18 - Recesso

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con PEC. Dalla data d'efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione. In caso di recesso della Regione la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue attività. Il recesso è efficace decorsi i 20 giorni dalla formale comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023. La Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste

dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ultima ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 19 - Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità e tracciabilità di flussi finanziari

La Società dichiara di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni di cui al protocollo di legalità in materia di appalti pubblici, sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli il 1° agosto 2007 di cui alla D.G.R. n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 15/10/2007. La Società ha comunicato con nota assunta al protocollo regionale n° _____ del _____ il conto corrente sul quale avverranno i pagamenti e i soggetti delegati ad operare sull'indicato conto corrente. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Il pagamento avverrà in conformità alla predetta disposizione e in particolare al comma 1, art. 3, mediante l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, presso Istituto Bancario o Poste s.p.a. indicato dalle singole imprese. L'inosservanza è sanzionata con la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii e dell'art.1456 del C.C.

Art. 20 - Obblighi speciali

La Società accetta gli obblighi di seguito riportati:

- i. la Società dichiara di accettare quanto riportato all'art. 3 del Capitolato speciale, in relazione all'entità complessiva dell'appalto, riconoscendovi ricompresi e compensati gli oneri relativi all'allestimento e gestione del magazzino ricambi di cui al successivo art. 6, da tenere attivo e operativo per tutta la durata dell'appalto nonché quelli derivanti dalle prestazioni presenti nell'offerta tecnica per la partecipazione alla gara;
- ii. la Società si obbliga a informare tempestivamente e preventivamente la Regione in relazione ad eventuali interventi di adeguamento tecnologico da apportare agli apparati costitutivi della rete e alle infrastrutture di collegamento e/o trasmissione dati, anche nel caso in cui tali interventi siano resi obbligatori (ad es., da norme intervenute) o comunque valutati necessari ad assicurare la continuità di esercizio della rete, fornendo formale comunicazione in merito alle motivazioni degli

interventi da effettuare, al vantaggio da essi derivante per la Regione e ad ogni altro aspetto e/o elemento tecnico e funzionale, con particolare riferimento a quelli inerenti ad eventuali aggiornamenti delle componenti hardware e software, per disponibilità di nuove versioni delle medesime e a quelli relativi ad eventuali variazioni nelle procedure di gestione delle telecomunicazioni, in ponte radio, dei dati rilevati, a seguito di integrazione e/o espansione, con nuove stazioni e sensori, della rete in manutenzione;

- iii. la Società si obbliga ad effettuare tutte le operazioni di validazione/correzione dei dati rilevati dai sensori della rete di monitoraggio che la Regione riterrà necessarie in seguito ad esigenze oggettivamente documentate o per particolari necessità o urgenze (ad es., determinazione quantitativa ufficiale delle grandezze registrate ai fini della valutazione di eccezionalità dell'evento);
- iv. la Società dichiara di accettare che le quantità riportate nel computo metrico estimativo del progetto predisposto dalla Regione e richieste per ogni definita voce di computo, possono essere variate, in aumento o in diminuzione, solo e unicamente sulla base di dettagliate motivazioni tecniche e/o migliorative riportate nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara;
- v. la Società dichiara di accettare l'esecuzione di tutte le prestazioni ritenute dalla Regione necessarie alla compiuta esecuzione del servizio, anche se non previste e/o espressamente indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara;
- vi. la Società dichiara di accettare le ulteriori condizioni regolanti l'appalto, inerenti alle modalità di contabilizzazione delle prestazioni d'appalto, alle modalità di applicazione delle penali, a quelle di verifica di conformità delle prestazioni rese e agli oneri, obblighi e responsabilità a carico della stessa Società, così come definiti e/o individuati negli elaborati del progetto redatto dalla Regione.

Art. 21 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara:

- che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Articolo 22 – Revisione dei prezzi

La revisione dei prezzi è ammessa secondo quanto previsto all'articolo 60 del D.lgs. 36/2023. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, il CPV di riferimento per le prestazioni previste dall'appalto è 32523000-5, pertanto, ai fini dell'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis è individuato l'indice revisionale univoco dei prezzi alla produzione dell'industria (PPI) per settore economico ATECO che rappresenta in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell'oggetto della fornitura. Le clausole si attivano quando la variazione dell'indice supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, ed operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione. La Stazione appaltante verifica la variazione dei prezzi con cadenza non superiore a quella di aggiornamento dell'indice revisionale applicato all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato. Per quanto qui non precisato vale

il disposto dell'art. 60 e dell'Allegato II.2 bis del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 23 – Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

La Società assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto della Società stessa quanto della Regione e/o di terzi. La Società assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato ad operatori economici o stazioni appaltanti in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nonché per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, in ordine alla quale la Società assume il ruolo di Delegato alla conservazione dei dati. Inoltre, la Società si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Regione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto. È obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento alle attività connesse al presente appalto, con massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell'appalto.

La Regione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui la Società abbia usato, nell'esecuzione del contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. La Società, pertanto, si assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di programmi informatici, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore, sollevandone espressamente la Regione. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, di cui al precedente comma, qualora ne sia venuto a conoscenza. Tra il personale utilizzato dalla Società e la Regione, a seguito della sottoscrizione del presente contratto, non intercorre alcun rapporto lavorativo pertanto, gli stessi, non potranno vantare alcun legittimo affidamento in ordine ad eventuale assunzione nei ruoli della Regione.

Art. 24 - Obblighi sociali

La Società si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle

prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Art. 25 - Vigilanza e controllo

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato. La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Responsabile del Procedimento.

Art. 26 – Controversie e foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 27 - Codice del comportamento

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla DGR n. 612 del 14.11.2024 (pubblicato sul BURC n. 83 del 02.12.2024). La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Articolo 28 - Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal RUP ing. Maurizio Giannattasio nominato con Decreto Dirigenziale n° 161 del 03/04/2025 della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, e, per la Società, dal Legale rappresentante.

Il DEC per la Regione è l'ing. Matteo Gentilella nominato con decreto n° 161 del 03/04/2025 della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile.

Per la Società il Capo Progetto è: _____.

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Articolo 29 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e Società' si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

Regione: direzione.protezionecivile@pec.regione.campania.it

Società: _____

Art. 30 - Imposte e spese

Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo sono state versate in modalità telematica nella misura stabilita dal lgs. 31 marzo 2023, n.36.

Art. 31 – Disposizioni finali

I rapporti tra la Regione e la Società sono disciplinati, per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, dalle norme del D.lgs n. 36/2023 e da quelle ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, e da quelle dello stesso codice civile in quanto compatibili.

La Società dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale di Appalto, oltre che dall'Offerta tecnica ed economica (che espressamente si richiamano e si intendono integralmente recepiti) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall' art. 18, comma 1 del d. lgs. 31 marzo 2023, n.36:

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, ed è composto da ventiquattro pagine, di cui ventitré per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice della Regione digitale (CAD).